

Delibera n. 417/06/CONS

Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)

L'Autorita'

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 2005, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162;

VISTO il d.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 275 del 24 novembre 1998;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 11 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 2/06/CONS del 2 febbraio 2006, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 32 del 8 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

VISTA la delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della *carrier selection equal access* in modalità di Preselezione (*carrier preselection*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la [delibera n. 9/00/CIR](#), recante "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *carrier preselection*: data di sottoscrizione del contratto di utenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 30 ottobre 2000, n. 254;

VISTA la [delibera n. 10/00/CIR](#), recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la [delibera n. 4/02/CIR](#), recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la [delibera n. 78/02/CONS](#), recante "Norme di attuazione dell'articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 103 del 4 maggio 2002;

VISTA la [delibera n. 152/02/CONS](#), recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la [delibera n. 2/03/CIR](#), recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;

VISTA la [delibera n. 3/03/CIR](#), recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la [delibera n. 4/03/CIR](#), recante "Integrazione della disposizioni in materia di *Carrier Preselection*: norme in materia di disattivazione della prestazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 aprile 2003, n.98;

VISTA la [delibera n. 11/03/CIR](#), recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 198 del 27 agosto 2003;

VISTA la [delibera n. 3/04/CIR](#), recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 124 del 28 maggio 2004;

VISTA la [delibera n. 1/05/CIR](#), recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 11/06/CIR recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile 2006, supplemento ordinario n. 95 ed in particolare gli art. 3 e 4 che definiscono rispettivamente gli obblighi connessi all'autorizzazione per la fornitura del

servizio telefonico accessibile al pubblico e specifiche condizioni e modalità per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi geografici;

VISTA la delibera n. 49/05/CIR recante "Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalità di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 180 del 4 agosto 2005;

VISTA la delibera n. 30/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 40 del 18 febbraio 2005;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" del 12 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 30/05/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell'Autorità contenute nell'allegato A) alla presente delibera (allegato B) relativo ai criteri in materia di separazione contabile e contabilità dei costi;

CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato C) al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il provvedimento concernente i "Mercati della Raccolta, Terminazione e Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" è stato adottato dall'Autorità in data

20 aprile 2006 ed inviato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 28 aprile 2006;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 7 giugno 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercati della Raccolta, Terminazione e Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa";

CONSIDERATO che:

- in merito alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM ha reputato condivisibile l'individuazione dei mercati della raccolta da postazione fissa e da postazione pubblica, del transito a livello nazionale, di area gateway e distrettuale, della terminazione su singola rete pubblica fissa, verso internet in modalità commutata (*dial-up*) e verso le direttrici internazionali;
- in merito alle direttrici internazionali, l'AGCM ha ritenuto giustificata la decisione di non sottoporre a regolazione ex-ante i servizi di terminazione internazionale ed ha ritenuto comprensibile la scelta di affrontare le eventuali restrizioni all'accesso a specifiche direttrici internazionali nell'ambito di specifiche analisi di mercato;
- in merito alla terminazione Internet, l'AGCM ha condiviso la decisione di revocare le notifiche di Telecom Italia e di Wind come operatori con significativo potere di mercato per i servizi di terminazione Internet in modalità commutata (*dial-up*), anche in ragione sempre minor rilievo del servizio nell'ambito delle modalità di accesso a internet. L'AGCM ha altresì auspicato, in considerazione della completa integrazione verticale che contraddistingue le offerte di Telecom Italia, che sia mantenuto il controllo su eventuali pratiche discriminatorie interno-esterno per i servizi di accesso (*dial-up*) in decade 7, unitamente alla verifica dell'effettiva replicabilità delle offerte finali di servizi di accesso a Internet in modalità commutata;
- con riferimento all'ambito di applicazione dei rimedi regolamentari, l'AGCM ha condiviso che gli obblighi siano estesi anche alle tecnologie innovative qualora queste risultino, dal punto di vista funzionale, sostituibili con il servizio tradizionale ed ha ritenuto, in base al principio di neutralità tecnologica, che le previsioni atte a regolare l'interconnessione e l'interoperabilità debbano essere estese anche alla rete di Telecom Italia operante con protocollo IP, sulla quale stanno convergendo le nuove offerte integrate di servizi voce/dati di tale operatore.
- con riferimento al mercato dei servizi di terminazione (n.9), l'AGCM ha sottolineato che la dominanza degli operatori alternativi nei mercati della terminazione vocale su singola rete si fonda su elementi diversi da quelli che sono alla base della dominanza dell'operatore storico, poiché i primi,

solo in pochi casi, hanno potuto usufruire di infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia nella fornitura dei propri servizi. L'AGCM ha pertanto condiviso la scelta di non applicare in capo agli operatori alternativi le medesime misure regolamentari applicate a Telecom Italia (con specifico riferimento agli obblighi di contabilità regolatoria e di orientamento al costo). Inoltre, l'AGCM ha evidenziato di non ritenere giustificata l'imposizione in capo agli operatori alternativi di prezzi di terminazione reciproci rispetto a Telecom Italia, la quale ha beneficiato del vantaggio competitivo derivante dall'aver completato la realizzazione di una rete di telecomunicazioni nazionale in condizioni di esclusiva e senza obblighi di orientamento al costo dei prezzi finali. Gli operatori nuovi entranti sostengono costi diversi da quelli dell'operatore storico a causa delle diverse architetture di rete, delle minori economie di scala e di scopo e nelle maggiori difficoltà nel reperimento dei capitali finanziari. L'AGCM, pertanto, con riferimento alla fissazione per il servizio di terminazione degli operatori alternativi notificati del prezzo massimo di 1,54cent/min e dalla clausola che consente agli operatori alternativi di richiedere un prezzo di terminazione superiore a quello massimo, qualora questo sia giustificato dai costi, ha segnalato la possibilità che agli operatori alternativi venga consentito effettivamente di giustificare i propri costi di terminazione sulla base delle scelte di sviluppo delle rispettive reti, considerando con la dovuta attenzione le differenze tra la rete dell'operatore storico e quelle degli operatori nuovi entranti. L'AGCM, infine, con riferimento alla fissazione di prezzo massimo comune per tutte le reti, ha evidenziato il rischio che tale previsione rappresenti un incentivo a pratiche anticompetitive nel caso in cui tutti gli operatori facciano convergere i loro prezzi verso tale tetto, indipendentemente dalle proprie strutture di costo; in tale ottica sarebbe maggiormente idoneo ad incentivare lo sviluppo di nuove infrastrutture, l'applicazione dei criteri di equità e ragionevolezza, accompagnati da una valutazione *ex-post* dei costi di rete degli operatori nuovi;

VISTO il parere della Commissione europea SG-Greffe (2006) D/202771 del 24 maggio 2006 relativo allo schema di provvedimento in oggetto con la quale la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE;

CONSIDERATO che: in merito alla riserva posta dall'Autorità di rivedere annualmente il prezzo massimo di terminazione degli operatori alternativi notificati, definendo il percorso regolamentare per la regolazione di tale prezzo massimo nell'ambito della prossima analisi di mercato, la Commissione europea, per garantire maggiore certezza del diritto, ha invitato l'Autorità a riconsiderare la necessità di specificare tale percorso regolamentare già con l'adozione delle misure finali dell'attuale analisi di mercato, sviluppando quanto prima un modello di costi per il

calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi, che tenga in considerazione la necessità degli stessi di divenire efficienti nel tempo;

- in merito alla rimozione della notifica in capo a Telecom Italia nel mercato all'ingrosso della terminazione internet *dial-up*, la Commissione europea ha evidenziato che tutti gli obblighi conseguenti devono essere revocati;
- la Commissione europea ha invitato l'Autorità ad aprire ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro un procedimento di analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in modalità *dial-up*;
- la Commissione europea ha rilevato inoltre la necessità di comunicare, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro, gli esiti dell'analisi di mercato che l'Autorità intende svolgere nel mercato della terminazione internazionale;

RITENUTO opportuno, alla luce dei pareri ricevuti, di avviare, con separato e successivo provvedimento, un procedimento di analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalità *dial-up*, secondo le procedure di cui all'art. 12 del Codice, finalizzato a valutare se mantenere, modificare o revocare gli obblighi vigenti in tale mercato al dettaglio;

RITENUTO, altresì, necessario rimuovere ogni obbligo residuo relativo al mercato all'ingrosso della terminazione Internet *dial-up* in capo a Telecom Italia, prevedendo unicamente l'evidenza dei costi di terminazione su rete internet in contabilità regolatoria per consentire le verifiche dei servizi al dettaglio di accesso ad internet offerti da Telecom Italia;

RITENUTO opportuno avviare, con separato e successivo provvedimento, un procedimento di analisi dei mercati all'ingrosso della terminazione verso specifiche direttrici internazionali, secondo le procedure di cui all'art. 12 del Codice, volto a valutare la sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed eventualmente ad individuare i necessari rimedi regolamentari;

RITENUTO opportuno realizzare un sistema di controllo dei prezzi di terminazione che contemperì il diritto degli operatori alternativi di vedere riconosciuti i costi realmente sostenuti con l'esigenza che questi ultimi conseguano la massima efficienza nella fornitura del servizio di terminazione;

CONSIDERATO che, a questo riguardo, sia necessario predisporre modelli previsionali affidabili per la valutazione del costo di terminazione su rete fissa degli operatori alternativi e che questa attività necessiti di informazioni dettagliate circa i costi di rete dei diversi operatori, caratteristici dello specifico modello architetture di rete e di servizi adottato;

CONSIDERATO che tali informazioni saranno acquisite nell'ambito delle attività per la definizione del modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi, come indicato dalla Commissione Europea;

CONSIDERATO che, sulla base dei valori di costo derivati dal suddetto modello contabile, sarà possibile individuare il sistema di controllo dei prezzi in grado di incentivare gli operatori all'efficienza (ad esempio, definendo un sistema di *network cap* con parametro di recupero di produttività legato all'andamento della domanda ed all'evoluzione dei costi) ed, allo stesso tempo, di non deprimere gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture di rete alternative;

RITENUTO l'opportunità di specificare già nel presente provvedimento il percorso regolamentare (*glide path*) per la discesa programmata dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi, in concreta applicazione di quanto richiesto dalla Commissione Europea nella lettera del 24 maggio 2006, ferma restando la volontà dell'Autorità di non deprimere gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture;

TENUTO CONTO che gli operatori alternativi sosterranno nei prossimi anni dei cospicui investimenti per consolidare la loro presenza sul mercato, ampliando la copertura delle proprie reti di accesso soprattutto per il tramite dei servizi di *unbundling* offerti da Telecom Italia, nonché utilizzando i nuovi servizi per favorire lo sviluppo della concorrenza, introdotti all'esito delle recenti analisi dei mercati dei servizi di accesso a larga banda (il servizio *bitstream*) e dei mercati dei servizi di accesso in postazione fissa (il servizio di *wholesale line rental*);

CONSIDERATA la necessità di coniugare la richiesta della Commissione Europea di prevedere un percorso stringente di riduzione dei prezzi di terminazione con criteri di ragionevolezza e proporzionalità in una visione prospettica di medio-periodo, tenendo conto che tali investimenti richiedono una programmazione economica e finanziaria basata su un arco temporale pluriennale e prevedendo come obiettivo che la simmetria dei prezzi di terminazione si raggiunga in un arco temporale di un anno in più, rispetto a quello (4 anni) indicato nella proposta di decisione relativa al procedimento in oggetto;

RITENUTO che una simile modifica del testo precedentemente adottato, vertendo su di un elemento non essenziale, distante nel tempo del provvedimento – e destinato tra l'altro a riesame entro il 31 dicembre 2006 – non esige una rinnovazione neppure parziale dell'iter procedimentale seguito;

CONSIDERATA inoltre l'esigenza di prevedere, nel periodo quinquennale sopra indicato, un cammino discendente con un impatto meno marcato nel primo biennio e più accentuato nei successivi anni, in linea con il presumibile sviluppo dei servizi di accesso;

RITENUTO opportuno prevedere, precisamente, che, dopo il primo anno di applicazione, nelle more degli esiti del processo di definizione dei costi degli operatori alternativi, il tetto massimo di prezzo può essere ridotto a 1,32€cent/min. Negli anni successivi invece si applicheranno tassi di riduzione in modo tale che si pervenga, al termine del periodo, alla simmetria nelle tariffe di terminazione di tutti gli operatori con un valore pari a 0,55 centesimi di euro al minuto. Tale valore obiettivo è stato

determinato tenendo conto che il prezzo di terminazione applicato da Telecom Italia a livello di singolo SGT (pari nel 2006 a 0,73€cent/min) nei prossimi anni subirà una riduzione prima del 13.7% e poi del 9,9% al lordo dell'inflazione stimata in misura media annua del 2% (così come previsto nel sistema di *network cap* approvato con il presente provvedimento e soggetto a revisione dopo tre anni) mentre negli anni successivi è stata considerata, come stima prudenziale, un'invarianza nominale del valore dell'SGT di Telecom Italia;

RITENUTO, quindi, opportuno, al fine di garantire a tutti gli operatori interessati maggiore certezza di diritto nell'ambito del quadro regolamentare per i servizi di terminazione su rete di operatori alternativi, di individuare il seguente percorso regolamentare:

- per il primo anno di vigenza del presente provvedimento, ossia fino al 30 giugno 2007, gli operatori alternativi rispetteranno il vincolo massimo di prezzo di terminazione di 1,54€cent/mese, salva la possibilità di richiedere la deroga sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
- a partire dal 1 luglio 2007, per i successivi 12 mesi, il vincolo massimo di prezzo si riduce a 1,32€cent/min;
- nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione proseguirà il proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori saranno riesaminati dall'Autorità all'esito dell'applicazione del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati;
- entro il 31 dicembre 2006, l'Autorità definirà il modello di contabilità dei costi necessario per la valutazione della variazione prospettica presunta del valore di terminazione, svolgendo un'apposita attività istruttoria con la partecipazione degli operatori alternativi notificati;
- entro il 30 marzo 2007, una volta determinati i valori di costo, l'Autorità individuerà i possibili scenari prospettici di mercato, verificando la sostenibilità nel medio periodo e la proporzionalità dei vincoli di prezzo prospettici indicati nel presente provvedimento.

RITENUTO necessario che i contenuti dell'offerta del servizio di linea di accesso di *back-up* ISDN in modalità *wholesale* e le relative restrizioni alla fornitura (quali ad esempio limitazioni sulle numerazioni accessibili, vincoli di fornitura congiunta con altri servizi, ecc.) siano definite nell'ambito dei processi di implementazione della prestazione di *wholesale line rental*;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

CAPO I

DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E DESIGNAZIONE DEGLI OPERATORI DETENTORI DI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

(Definizioni e riferimenti)

1. Ai fini del presente testo si intende per:
 - a) “operatore”: un'impresa titolare di autorizzazione generale;
 - b) “autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
 - c) "operatore notificato" ovvero “operatore dominante”: l’operatore designato quale detentore di significativo potere di mercato;
 - d) “operatore alternativo”: qualsiasi operatore diverso da Telecom Italia s.p.a., nonché da qualsiasi sua società controllata o collegata;
 - e) “co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
 - f) “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, *Point of Presence*) dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
 - g) “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra PoP dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;

- h) “raccordo interno di centrale”: servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
 - i) “rete di accesso”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia;
 - j) “rete di trasporto”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione;
 - k) “servizi aggiuntivi ai servizi di raccolta, terminazione e transito”: servizi associati alla fornitura dei servizi di raccolta terminazione e transito di traffico dai nodi della rete fissa di Telecom Italia;
 - l) “orientamento al costo”: la pratica di prezzi che garantisce l’uguaglianza tra i ricavi complessivi di competenza d’esercizio di un dato servizio e la somma dei costi operativi e di capitale di competenza d’esercizio del servizio stesso;
 - m) “oneri di cessione interna”: prodotto tra prezzi di trasferimento derivanti dall’Offerta di Riferimento e volumi dei servizi domandati internamente;
 - n) “operatore di terminazione vocale”: gli operatori di accesso autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale;
 - o) SGT: Stadio di gruppo di transito, secondo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia, sostituito nel 2004, per l’interconnessione con gli altri operatori, da 66 nodi SGA (Stadio di Gruppo di Aggregazione);
 - p) SGU: Stadio di gruppo urbano, primo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;
 - q) “nodo BBN (*Backbone Network*)”: uno dei 24 nodi di transito nazionale in tecnologia IP della rete integrata voce/dati di Telecom Italia.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2

(Definizione dei mercati rilevanti e designazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato)

1. Il mercato rilevante n. 8 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, include i servizi di raccolta delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche.
2. Nell’ambito delle analisi sul mercato n. 9 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, sono individuati i seguenti mercati rilevanti:

- a. i mercati di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa;
 - b. il mercato di terminazione internet in modalità *dial-up*;
 - c. il mercato della terminazione verso direttrici internazionali.
3. Il mercato rilevante n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, include:
- a. i servizi di transito di sola commutazione a livello distrettuale e nazionale;
 - b. i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale;
 - c. i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale di area gateway;
 - d. i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello nazionale.
4. I confini geografici dei mercati di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno estensione nazionale.
5. Il mercato della terminazione verso direttrici internazionali è ritenuto non suscettibile di regolamentazione ex-ante ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE.
6. Il mercato rilevante della terminazione internet in modalità *dial-up* risulta caratterizzato da un sufficiente grado di concorrenza.
7. Telecom Italia è individuata quale operatore detentore di significativo potere di mercato nei mercati di cui ai commi 1, 2, lett. a) e 3, ai sensi dell'art. 17 del Codice e quindi è notificato, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.
8. Gli operatori alternativi di terminazione vocale – ad oggi identificati in Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome, Wind - sono individuati quali operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati di cui al precedente comma 2, lett. a), ai sensi dell'art. 17 del Codice e quindi sono notificati, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.

CAPO II
OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE TELECOM ITALIA

Art. 3

(Obblighi in capo all'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato)

1. Ai sensi del Codice, delle Leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore notificato quale avente significativo potere di mercato nei mercati di cui all'art. 2, commi 1, 2 lettera a) e 3 gli obblighi specifici descritti nel presente Capo II.
2. Le condizioni attuative degli obblighi specifici imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III. Ove non diversamente specificato, gli obblighi in capo all'operatore notificato si applicano a tutti i servizi di cui all'art. 4 comma 1, relativi ai mercati suindicati.

Art. 4

(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete)

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito e dei relativi servizi accessori e complementari, tra cui:
 - a. servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso e previste all'interno del piano di numerazione: numeri con addebito al chiamato, di Customer Care, di Addebito Ripartito, di televoto, chiamate di massa, Numero Unico e Numero Personale, numerazioni a tariffazione specifica (892, 899), numerazioni in decade 7 (700, 702 e 709), numerazioni elenco abbonati (12xy);
 - b. servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi interni di rete di un operatore interconnesso (decade 4), con riferimento al servizio di selezione dell'operatore;
 - c. servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia alla Rete Privata Virtuale di altro operatore;
 - d. servizi di co-locazione, secondo le modalità previste dalla delibera 4/06/CONS;
 - e. servizi di raccordi interni di centrale, secondo le modalità previste dalla delibera 45/06/CONS;

- f. servizi di configurazione delle centrali;
 - g. servizi di flussi di interconnessione, secondo le modalità previste dalla delibera 45/06/CONS;
 - h. servizi di kit di interconnessione;
 - i. servizi di fatturazione conto terzi;
 - j. servizio di fatturazione tramite accesso ai sistemi di pagamento su carte magnetiche con profili tariffari specifici delle postazioni telefoniche pubbliche;
 - k. servizi di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche;
 - l. servizi di portabilità dei numeri;
 - m. servizi di *carrier pre-selection* e *carrier selection*;
 - n. servizi di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia.
2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalità d'uso degli stessi.
 3. L'offerta dei servizi di cui al comma 1 è adeguatamente disaggregata, al fine di impedire che gli operatori terzi debbano acquistare prestazioni aggiuntive o supplementari che per loro natura non hanno connessione, ovvero non sono necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.

Art. 5 (Obblighi di trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 4, con riferimento in particolare alla pubblicazione di un'Offerta di Riferimento, soggetta ad approvazione dell'Autorità, contenente le condizioni tecniche ed economiche garantite da adeguate penali per i servizi di cui all'art. 4.
2. Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo.
3. L'Offerta di Riferimento include idonei *Service Level Agreement* (SLA), contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* ed *assurance* per ciascun elemento del servizio e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

4. L'Offerta di Riferimento approvata ha validità annuale a partire dal 1° gennaio dell'anno corrispondente e gli effetti dell'approvazione decorrono, anche retroattivamente, da tale data.
5. L'Offerta di Riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche e di fornitura, dettagliate e disaggregate per ciascun elemento del servizio.
6. L'Autorità mette a disposizione delle parti interessate informazioni accessibili di contabilità regolatoria relative agli esercizi contabili disponibili, prima della verifica di conformità al sistema di contabilità dei costi effettuata da un organismo indipendente dalle parti interessate.
7. La relazione sui sistemi di separazione contabile e contabilità dei costi è pubblicata dall'Autorità, a seguito della certificazione di conformità degli stessi alla normativa prevista svolta da parte di un organismo indipendente, incaricato dall'Autorità.
8. L'operatore notificato rende disponibili al pubblico le informazioni di contabilità dei costi entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorità delle verifiche metodologiche condotte dall'organismo indipendente.

Art. 6

(Obblighi di non discriminazione)

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e tra gli operatori terzi e le proprie divisioni interne, ovvero società controllate e collegate, nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di cui all'art. 4.
2. Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di proprie divisioni e di altri operatori e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni, alle società collegate o controllate.
3. Telecom Italia pratica, per i medesimi servizi di cui all'art. 4, gli stessi prezzi, sia agli operatori terzi, sia alle proprie divisioni ed alle società collegate o controllate. Ove i servizi forniti internamente e offerti esternamente differiscano, Telecom Italia formula i prezzi di trasferimento interni ed i prezzi dei servizi di cui all'art. 4 sulla base dell'impiego delle componenti di rete e le attività elementari coinvolte, valorizzandole allo stesso modo.
4. Telecom Italia garantisce, nella fornitura dei servizi all'ingrosso, tempi di *provisioning* ed *assurance* migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni per le corrispondenti offerte nei mercati al dettaglio.
5. Telecom Italia fornisce all'Autorità, su base semestrale, per ogni tipologia di servizio, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un *report* con il dettaglio dei

volumi e dei tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua nominali e effettivamente conseguiti nel 75%, 95% e 100% dei casi per la fornitura sia dei servizi ceduti internamente, sia dei servizi venduti agli operatori alternativi.

Art. 7

(Obblighi di separazione contabile)

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di predisposizione e fornitura all'Autorità di un sistema di separazione contabile per i servizi di cui all'art. 4, basato sugli aggregati regolatori accesso, trasporto, rete radiomobile, commerciale rete fissa, commerciale radiomobile ed altre attività.
2. Telecom Italia fornisce un sistema di separazione contabile, per i servizi di cui all'art. 4 e per ciascun aggregato regolatorio, contenente almeno i conti economici e i rendiconti di capitale, nonché i formati contabili degli oneri di cessione interna e ogni altra informazione atta a verificare l'insussistenza di pratiche di prezzi discriminatori o anticoncorrenziali nella fornitura dei servizi all'ingrosso.
3. Telecom Italia predispone, nello schema di separazione contabile, i dettagli degli oneri di cessione interna tra i differenti aggregati regolatori sulla base dei prezzi praticati in offerta di riferimento e dei volumi domandati internamente. I trasferimenti interni sono dettagliati dando evidenza dei servizi finali a cui concorrono.
4. Nell'ambito della separazione contabile, Telecom Italia fornisce all'Autorità, evidenza separata dei conti economici, rendiconti di capitale e quantità vendute, internamente ed esternamente, relativi ai servizi di raccolta, terminazione e transito, inclusivi delle prestazioni accessorie e complementari.

Art. 8

(Obblighi di separazione amministrativa)

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. F della Legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 249 del 31 luglio 1997, Telecom Italia, conformemente alla delibera n. 152/02/CONS, è soggetta all'obbligo di separazione amministrativa, prevedendo che:
 - a. il personale incaricato della gestione dei servizi di cui all'art. 4 sia diverso dal personale relativo alle altre divisioni ed alle divisioni relative ai servizi al dettaglio;
 - b. le altre divisioni e le divisioni relative ai servizi al dettaglio non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi di cui all'art. 4;

- c. le divisioni demandate alla fornitura dei servizi di cui all'art. 4 trattino le richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi da parte degli operatori alternativi in modo uniforme rispetto ai servizi forniti alle proprie divisioni che offrono servizi al dettaglio.
2. Telecom Italia garantisce, attraverso una relazione annuale redatta e certificata da un soggetto terzo, l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

Art. 9

(Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta ad obblighi di controllo dei prezzi, di orientamento al costo e di contabilità dei costi per i servizi di cui all'art. 4.
2. I servizi di raccolta e terminazione a livello di stadio di gruppo urbano ed i servizi di inoltro e transito distrettuale sono soggetti a obblighi di controllo dei prezzi nell'ambito di funzionamento del meccanismo di *network cap*.
3. I prezzi dei servizi di inoltro/transito nazionale e di area *gateway* sono soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi massimi nell'ambito di funzionamento del meccanismo di *network cap*.
4. I prezzi dei servizi aggiuntivi ai servizi di cui all'art. 4, ove non previsto diversamente, sono orientati ai costi e determinati sulla base dei costi di contabilità regolatoria come la somma dei costi operativi più la remunerazione del capitale, pari a 10,2% del capitale impiegato.
5. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di cui all'art. 4 e per gli aggregati regolatori accesso, trasporto, rete radiomobile, commerciale fisso, commerciale radiomobile ed altre attività, da predisporre conformemente alle delibere nn. 152/02/CONS e 399/02/CONS nonché a quanto previsto all'Allegato B).
6. Telecom Italia fornisce all'Autorità i dettagli della contabilità dei costi dei servizi di cui all'art. 4 secondo le modalità previste al comma precedente.
7. La contabilità dei costi è certificata da un organismo indipendente avente specifiche competenze ed incaricato dall'Autorità.

CAPO III
**CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN CAPO A TELECOM
ITALIA**

Art. 10

(Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza e non discriminazione)

1. Telecom Italia fornisce in contabilità regolatoria prospetti dei costi con un livello di dettaglio che consente di dimostrare l'assenza di sussidi incrociati anticoncorrenziali.
2. Telecom Italia, nel rendicontare i sistemi di separazione contabile e contabilità dei costi, include in contabilità regolatoria note integrative di accompagnamento ed allegati che illustrano le dinamiche economiche e contabili dei servizi di cui all'art. 4 nell'esercizio contabile di pertinenza. Gli allegati e le note di accompagnamento costituiscono parte integrante e sostanziale della contabilità regolatoria.
3. Telecom Italia predispone in Offerta di Riferimento condizioni di *service level agreement* che garantiscano tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua migliorativi, rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste alle diverse tipologie di applicazioni.
4. Telecom Italia prevede, nella fatturazione dei servizi di interconnessione, che il dettaglio delle fatture consenta agli operatori interconnessi la verifica puntuale delle prestazioni fornite.
5. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento i prezzi di terminazione degli operatori interconnessi e li pubblica sul proprio sito *web* nella sezione relativa alle offerte *wholesale*.

Art. 11

(Condizioni attuative degli obblighi di separazione amministrativa e contabile)

1. Gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di separazione contabile ed amministrativa, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, sono confermati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, Telecom Italia fornisce i conti economici, rendiconti di capitale e i conti relativi agli oneri di cessione interna per i servizi di cui all'art. 4 adottando le linee guida contenute nell'Allegato B) alla presente delibera a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica degli obblighi di contabilità regolatoria imposti dall'Autorità.

3. Telecom Italia adotta le modificazioni ed integrazioni delle delibere n. 152/02/CONS e 399/02/CONS in materia di separazione contabile, previste nell'allegato B). Il formato contabile previsto nell'Allegato B) è applicato a partire dall'esercizio contabile 2005.
4. La contabilità regolatoria reca evidenza disaggregata dell'insieme minimo delle voci di costo unitario relative alle attività elementari ed agli elementi produttivi che concorrono, con coefficienti d'uso diversi, alla formazione dei prezzi esterni e di trasferimento.
5. La contabilità regolatoria reca evidenza disaggregata dei coefficienti d'uso delle attività elementari e degli elementi produttivi relativamente ai servizi di interconnessione ed ai servizi trasferiti internamente.
6. I prezzi di trasferimento interni ed i prezzi dei servizi di interconnessione di cui all'art. 4 sono ottenuti a partire dalla medesima valorizzazione delle attività elementari e degli elementi produttivi coinvolti. Detta valorizzazione, qualora i prezzi di interconnessione siano regolati nell'ambito di meccanismi di controllo dei prezzi, deve assicurare il rispetto dei vincoli di prezzo stabiliti.
7. I dati relativi ai trasferimenti interni devono specificare i prezzi (inclusivi di canoni e contributi) dei servizi utilizzati dalle divisioni commerciali, nonché le relative quantità e caratteristiche, con un livello di dettaglio tale da permettere la verifica del principio di non discriminazione sulla base dei prezzi praticati nelle offerte all'ingrosso agli operatori alternativi. A tal fine, i costi relativi alle attività di vendita e gestione dei servizi di rete, laddove presenti, sono allocati in maniera uniforme sui servizi venduti agli operatori alternativi e sui servizi trasferiti alle funzioni commerciali di Telecom Italia.
8. Telecom Italia assicura la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorità, della separazione amministrativa e contabile tra le unità organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete (inclusive delle unità di vendita per i servizi all'ingrosso), secondo quanto previsto dall'art. 2 della delibera 152/02/CONS.
9. Telecom Italia, laddove sussistano diversità strutturali tra i servizi forniti agli operatori alternativi e quelli forniti alle direzioni commerciali, definisce comunque condizioni di *provisioning* e di *assurance*, garantite agli operatori alternativi, tali da consentire la replicabilità dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente.
10. Telecom Italia comunica all'Autorità le modalità e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli indicatori di qualità di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, nonché ogni altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento. Le

eventuali variazioni di tali condizioni tecniche devono essere comunicate all'Autorità con 60 giorni di preavviso.

11. Le condizioni tecniche di fornitura di cui al comma precedente sono oggetto di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia in relazione agli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualità di servizio erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso degli analoghi servizi intermedi.
12. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta, sotto la propria responsabilità, una relazione annuale, redatta da un soggetto terzo, che certifichi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica, tra l'altro, quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore con significativo potere di mercato.
13. I sistemi informativi contenenti i dati relativi ai servizi offerti agli altri operatori non consentono accessi non autorizzati e mantengono traccia puntuale, per ciascun accesso, dell'identità di colui che ha effettuato l'accesso.

Art. 12

(Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi di cui all'art. 4 sono regolati per le offerte di riferimento 2007 e 2008, 2009 attraverso il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (*network cap*) di cui al presente articolo.
2. I prezzi dei servizi di interconnessione di raccolta, terminazione e transito sono ottenuti dalla composizione degli elementi funzionali associati secondo le regole di cui alla tabella 1 dell'allegato B);
3. I prezzi degli elementi funzionali ed i prezzi dei restanti servizi di cui all'art.4 sono relativi ai seguenti panieri:
 - a) Raccolta/Terminazione SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale, kit di interconnessione;
 - b) Singolo SGT, Inoltro area *gateway*;
 - c) Inoltro nazionale;

- d) Contributo attivazione o cambio profilo CPS; Contributo portabilità del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici di CPS, CS e *Customer Care* e per l'accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;
 - e) Servizio di raccolta da telefonia pubblica;
 - f) Fatturazione c/terzi, Configurazione prezzi numerazioni.
4. Il prezzo iniziale di ciascun elemento funzionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base dei volumi comunicati nell'ambito del meccanismo di *network cap* relativi all'offerta di riferimento 2006, garantendo, per ciascun livello di interconnessione, l'invarianza del ricavo nominale associato ai servizi di raccolta terminazione e transito inclusi nel meccanismo di *network cap* per lo stesso anno 2006.
 5. Il prezzo iniziale di riferimento dell'elemento funzionale di inoltro distrettuale calcolato sulla base della metodologia di cui al comma precedente è ridotto del 25%.
 6. Il valore iniziale del sovrapprezzo per la raccolta da telefonia pubblica è fissato a 6,9€cent/min. Il servizio di raccolta da telefonia pubblica da ciascun livello di rete è ottenuto sommando a tale valore il prezzo della raccolta da linea privata al livello di rete corrispondente.
 7. Il prezzo iniziale del servizio di fatturazione c/terzi è fissato nella misura di 0,81€cent/chiamata.
 8. Il prezzo iniziale del servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche è pari a 15.000 euro.
 9. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno successivo al 2007, il valore del singolo paniere è calcolato prima come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti e poi come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti. La variazione percentuale del valore di ciascun paniere è soggetta ad uno specifico vincolo definito nella misura di $IPC - X$ (*cap*), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi e degli elementi appartenenti allo stesso paniere.
 10. Ai fini dell'approvazione per l'anno 2007, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 – 30 giugno 2006, per l'anno 2008, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2006 – 30 giugno 2007, mentre, per l'anno 2009, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2007 – 30 giugno 2008.
 11. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del *network cap* è, per ciascun anno, quello risultante dalle rilevazioni ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantità di riferimento.

12. Le quantità associate a ciascun elemento funzionale sono la somma dei minuti relativi a tutti i servizi ai cui prezzi l'elemento funzionale contribuisce.
13. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.
14. Telecom Italia, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità le quantità di servizi vendute relative ai servizi ed agli elementi funzionali di ciascun paniere, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento). Tale comunicazione dà inoltre evidenza delle quantità relative ai servizi di raccolta, terminazione e transito.
15. La veridicità dei dati prodotti è autocertificata nelle forme e modalità previste ai sensi del d.P.R. n. 403/98 da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice.
16. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità dell'offerta. Ove non diversamente previsto, le eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento disposte dall'Autorità entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di validità dell'offerta.
17. Telecom Italia pratica al valore nominale dei panieri di cui al precedente comma 3 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X per l'offerta di riferimento 2007 sulla base delle seguenti modalità:
 - Paniere A): IPC – 13,2%;
 - Paniere B): IPC – 13,2%;
 - Paniere C): IPC – 13,2%;
 - Paniere D): IPC – 13,2%;
 - Paniere E): IPC – IPC;
 - Paniere F): IPC – IPC;
18. Telecom Italia pratica al valore nominale dei panieri di cui al precedente comma 3 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X per le offerte di riferimento 2008 e 2009 sulla base delle seguenti modalità:
 - Paniere A): IPC – 9,9%;
 - Paniere B): IPC – 9,9%;
 - Paniere C): IPC – 9,9%;

- Paniere D): IPC – 9,9%;
 - Paniere E): IPC – IPC;
 - Paniere F): IPC – IPC;
19. I servizi del paniere F) sono individualmente soggetti al vincolo di *sub-cap* di tipo IPC – IPC.
 20. Qualora nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi tali da comportare variazioni dei valori dei singoli panieri superiori a quelle disposte, la differenza percentuale può essere computabile ai fini del rispetto del vincolo di *cap* dell'anno successivo.
 21. Laddove, nell'ambito della discrezionalità concessa dal meccanismo di controllo dei prezzi, si delineino comportamenti anticompetitivi nelle politiche di prezzo dell'operatore notificato, l'Autorità si riserva di intervenire richiedendo, nel rispetto dei vincoli di *cap*, la riformulazione dei prezzi dei panieri corrispondenti.
 22. I servizi aggiuntivi ai servizi di cui all'art. 4 ed i servizi di nuova introduzione sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilità regolatoria.
 23. E' fatto esplicito divieto a Telecom Italia di praticare articolazioni dei prezzi differenti da quelle previste dal presente provvedimento.

Art. 13

(Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi)

1. Gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di contabilità dei costi, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, sono confermati.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e 399/02/CONS, Telecom Italia adotta le linee guida previste dall'Allegato B) a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica degli obblighi di contabilità regolatoria imposti dall'Autorità.
3. La contabilità regolatoria è redatta sulla base di tutti i principi contabili utilizzati per la contabilità generale e per la contabilità analitica e, ove non disposto specificamente, applicando il principio della causalità dei costi attraverso opportuni *driver* di costo.
4. I cespiti relativi all'aggregato rete di accesso sono valutati a costi storici, mentre i cespiti afferenti l'aggregato rete di trasporto sono valutati a costi correnti, sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS e dall'allegato B).

5. I piani di ammortamento dei cespiti e il capitale impiegato relativi a tutti i servizi, incluse le attività di implementazione dei servizi stessi, sono determinati sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS e dall'allegato B).
6. Telecom Italia fornisce i dettagli della contabilità della rete di trasporto valutata a costi storici, riportando gli aggiustamenti a costi correnti per i cespiti di cui al comma 4.
7. Telecom Italia fornisce il dettaglio contabile dei costi dei servizi accessori e complementari dei servizi di cui all'art. 4 a giustificazione di ciascun prezzo presentato in offerta di riferimento.
8. Telecom Italia fornisce in contabilità regolatoria il dettaglio contabile dei costi dei servizi di raccolta, terminazione e transito in tecnologia a commutazione di pacchetto, documentandone le relative metodologie di valorizzazione.

Art. 14

(Condizioni attuative degli obblighi di fornitura dei servizi: l'Offerta di Riferimento)

1. L'offerta di riferimento include i servizi di cui all'art. 4 e le relative condizioni tecniche ed economiche.
2. I servizi di raccolta terminazione e transito sono offerti ai livelli di interconnessione di SGU singolo, SGU distrettuale, SGT (SGA), doppio SGT (SGA).
3. I servizi di raccolta, terminazione e transito singolo e doppio ai nodi della rete BBN sono inclusi nell'offerta di riferimento, a valle della definizione delle interfacce e modalità tecniche di interconnessione in modalità IP, di cui all'apposito procedimento previsto dalla delibera n. 11/06/CIR. Nelle more della definizione di soluzioni tecniche condivisa, Telecom Italia offre l'interconnessione in modalità IP secondo le tecnologie di rete attualmente già impiegate internamente alla propria rete.
4. I servizi di raccolta e terminazione in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti alle medesime condizioni economiche dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti, fino ad apposito procedimento volto ad individuare modalità differenziate sulla base dell'orientamento al costo e delle catene impiantistiche adottate. In tale sede sono altresì rivisti il numero di punti di interconnessione e le modalità tecnico-economiche di offerta.
5. Telecom Italia offre il servizio di *carrier selection* alle condizioni tecniche di fornitura approvate per l'anno 2005, con la delibera n. 1/05/CIR, includendo i

servizi in decade 4, fatto salvo quanto diversamente disposto al Capo IV del presente provvedimento.

6. Telecom Italia applica il medesimo gradiente tariffario ai prezzi di trasferimento interni ed alle tariffe di interconnessione.
7. L'applicazione di un gradiente tariffario *flat*, ovvero di un gradiente tariffario distinto in fasce di picco e fuori picco, è valutata nell'ambito del procedimento concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento 2007.
8. Le tabelle dei coefficienti di utilizzo in contabilità regolatoria relative ai servizi di SGU distrettuale sono aggiornate sulla base dell'effettivo uso del servizio.
9. Il servizio di transito è offerto nelle modalità *direct billing* e modalità di "fatturazione a cascata" per le numerazioni geografiche e non geografiche.
10. Nelle fatture dei servizi di transito, Telecom Italia fornisce per ciascuna chiamata il dettaglio dei punti di ingresso alla rete di Telecom Italia e di consegna in interconnessione alla rete di terminazione ed il prezzo di terminazione praticato da quest'ultima.
11. Il prezzo del servizio di transito nel caso di fatturazione a cascata per terminazione verso numerazioni geografiche è la somma del corrispettivo relativo al servizio di transito fruito, dei *kit* e flussi *reverse* e del prezzo del servizio di terminazione praticato dall'operatore di destinazione, senza alcun sovrapprezzo relativo all'intermediazione.
12. Telecom Italia prevede che il pagamento del servizio di transito nel caso di accesso a numerazioni non geografiche sia sempre a carico dell'operatore di originazione, fatto salvo quanto diversamente previsto da accordi bilaterali tra la rete di originazione e la rete di destinazione.
13. Telecom Italia integra l'offerta di servizi di transito in modalità *direct billing* per le numerazioni geografiche prevedendo la configurazione del "*Routing Number C60*".
14. I servizi di configurazione di centrale diversi da quelli inclusi nel paniere D) sono forniti a titolo gratuito sulla base del principio di simmetria e reciprocità.
15. Telecom Italia fornisce l'accesso alla Rete Privata Virtuale di altro operatore alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura del servizio di raccolta.
16. Telecom Italia non può applicare restrizioni tecniche all'accesso al servizio di cui al comma precedente, né eventuali limitazioni alla configurazione in rete Telecom Italia di codici di Rete Privata Virtuale di altri operatori. È tenuta, inoltre, ad indicare il numero massimo di cifre supportate in rete.
17. Telecom Italia formula le condizioni di offerta del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche, prevedendo, per le numerazioni 702 e 709, la

configurazione di prezzi per singolo numero, ai sensi di quanto disposto all'art. 11, comma 4, della delibera n. 9/03/CIR.

18. Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate dai propri clienti e terminate su numerazioni non geografiche in decade 7, 4, 8 e 1 di altro operatore, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
19. Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate da altra rete e destinate ai propri numeri non geografici, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
20. Telecom Italia prevede contratti per i servizi di interconnessione diretta indipendenti da quelli di interconnessione inversa. Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
21. Telecom Italia adotta per l'accesso alle numerazioni non geografiche, tra cui le numerazioni 12xy, le medesime condizioni di interconnessione di raccolta in *carrier selection* impiegate per le numerazioni geografiche. Analogamente, tutti gli operatori di accesso trattano le numerazioni 12xy con il modello di interconnessione di raccolta in linea con quanto previsto per le altre numerazioni non geografiche.
22. Telecom Italia inserisce nell'Offerta di Riferimento modalità di interconnessione che consentono almeno per le numerazioni 12xy il cambio tariffazione nel corso della chiamata. Le specifiche tecniche all'interfaccia per tale prestazione sono concordate tra gli operatori ed adottate da tutti gli operatori di accesso.
23. Telecom Italia applica per le proprie numerazioni 701 il modello di interconnessione di terminazione per le chiamate originate da altra rete. Il prezzo di trasferimento interno per la componente di terminazione nei servizi *dial-up* al dettaglio di Telecom Italia è orientato al costo. La contabilità regolatoria dettaglia separatamente il costo delle componenti relative al trasporto IP fino ai NAP e quello relativo alle componenti PSTN.
24. I prezzi al dettaglio relativi alle numerazioni 701 non sono differenziati al variare dell'operatore di terminazione.
25. Le condizioni di offerta al chiamante per i servizi offerti su numerazioni non geografiche sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dall'operatore assegnatario della numerazione, che ha facoltà di richiedere la prestazione di fatturazione conto terzi all'operatore di accesso, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.

26. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento un servizio aggiuntivo ed opzionale di consegna in modalità DSS1 con modalità trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi.
27. Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche relative a servizi forniti a titolo oneroso, indipendentemente dalle condizioni economiche dei servizi praticate dall'operatore titolare della numerazione.
28. Gli eventuali costi derivanti da perdite su crediti non recuperabili sono oggetto di conguagli periodici trimestrali tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione. Telecom Italia ha l'obbligo di presentare tempestivamente all'operatore titolare della numerazione tutti i dati contabili correnti e pregressi volti a quantificare e dimostrare le perdite di inesigibilità per ciascuna numerazione e l'obbligo di concludere gli accordi relativi alla fissazione dell'ammontare dei conguagli entro 45 giorni dalla presentazione dei dati contabili. L'entità dell'eventuale "rischio insolvenza" richiesto in anticipo da Telecom Italia è correlato all'insolvenza effettivamente riscontrata nel pregresso e, soltanto in mancanza di dati sul servizio, al prezzo della numerazione.
29. Telecom Italia applica come costo interno il prezzo del servizio di fatturazione conto terzi di cui al comma 7 dell'art. 12 a tutte le chiamate originate dai propri clienti, ad esclusione delle chiamate offerte a titolo gratuito.
30. Telecom Italia pubblica sul proprio sito web, dedicato ai servizi all'ingrosso, e comunica all'Autorità, i prezzi già configurati per le numerazioni non geografiche ed aggiorna tale elenco entro cinque giorni lavorativi dall'introduzione di nuove configurazioni. L'operatore alternativo può richiedere che ogni prezzo già configurato sia associato a qualsiasi altra numerazione non geografica, nei limiti previsti della normativa vigente.
31. Telecom Italia fornisce, a titolo gratuito, la prestazione di associazione dei prezzi già configurati alle numerazioni non geografiche degli operatori, nel 100% dei casi, entro 7 giorni dalla richiesta degli stessi.
32. Telecom Italia configura nuovi prezzi non in elenco, nel 100% dei casi, entro 15 giorni dalla richiesta dell'operatore.
33. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento adeguate penali sul rispetto dei tempi per la fornitura delle configurazioni dei prezzi.
34. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, ai numeri di *customer care* di Telecom Italia sulla propria rete, nonché agli stessi servizi che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di *network cap*.

35. Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento il servizio di raccolta forfetaria per internet *dial-up* disponibile ai livelli di interconnessione SGU, SGU distrettuale ed SGT (SGA). Il servizio prevede la configurazione opzionale di flussi minutari di trabocco, utilizzabili in modalità condivisa con altri servizi di raccolta vocale o *dial-up*.
36. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono gestiti individualmente su indicazione dell'operatore richiedente. La trasformazione di fasci minutari in forfetari e viceversa avviene in 30 giorni ed è garantita da adeguate penali.
37. Le condizioni economiche del servizio di cui al comma precedente, sono stabilite annualmente nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, a partire dai prezzi minutari dei servizi di raccolta e dai dati di consumo dei fasci impiegati dagli operatori.
38. Telecom Italia, in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento, presenta i dati di consumo minutario relativi all'impiego dei fasci forfetari da parte degli operatori alternativi, corrispondenti al periodo di 12 mesi di riferimento per i dati di *network cap*.
39. La replicabilità delle offerte finali forfetarie di accesso ad internet *dial-up* di Telecom Italia è valutata sulla base dei medesimi parametri tecnici impiegati nella valorizzazione delle offerte forfetarie di interconnessione. In caso di offerte finali forfetarie di accesso ad internet *dial-up* non replicabili, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni economiche delle offerte forfetarie di interconnessione.
40. Telecom Italia integra le modalità per la portabilità del numero di cui alle delibere nn. 4/CIR/99 e 19/01/CIR, garantendo che la prestazione di reinstadamento delle numerazioni portate avvenga secondo le seguenti modalità:
 - a. l'operatore *Recipient* comunica (secondo modalità tecniche analoghe a quelle utilizzate nel caso di portabilità del numero mobile) all'operatore *Donor* (anche Telecom Italia) le informazioni necessarie per l'esecuzione del *cut-over*, con un preavviso almeno pari a 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere eseguito;
 - b. Telecom Italia, in qualità di operatore *Donor*, comunica all'operatore *Donating* la richiesta di portabilità da parte del *Recipient* entro un giorno dalla ricezione della stessa. Il *Recipient* ha facoltà di interrompere la procedura di portabilità, adducendo idonea motivazione entro 24 ore dalla comunicazione da parte di Telecom Italia;
 - c. Telecom Italia, in qualità di operatore *Donor*, il giorno del *cut-over* esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l'esecuzione dello stesso nella stessa giornata agli operatori

Donating e Recipient; gli orari in cui collocare la fascia oraria di due ore può essere concordata diversamente tra gli operatori *Donating*, *Donor* e *Recipient*, al fine di minimizzare il disservizio all'utente;

- d. al momento del passaggio del numero (*cut-over*), l'operatore *Donor* (Telecom Italia) è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di portabilità per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore *Recipient* delle prove stesse;
 - e. nel caso in cui il ritardo di esecuzione dell'operazione di *cut-over* avvenga con un ritardo superiore a 6 ore, Telecom Italia è tenuta al pagamento di una penale da stabilirsi in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento sulla base del disservizio recato all'utente e alle ore di ritardo rispetto al termine fissato a partire dalle ore 8:00 am. Tale penale si applica anche nel caso di errato rilascio e prevedendo anche l'eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente per eccesso di ritardo;
 - f. per le operazioni effettuate ai fini della portabilità del numero dall'operatore in qualità di *Donor*, lo stesso non può addebitare, in tutto o in parte, i costi derivanti dalle relative attività all'utente o agli altri operatori, né può richiedere che, ai fini dell'espletamento delle necessarie operazioni, siano effettuate altre operazioni a pagamento, quali ad esempio un costo di attivazione di servizi dell'operatore *Donor*;
 - g. nel caso in cui la richiesta del cliente comporti oltre alla portabilità del numero geografico anche il passaggio della linea tra operatori (ad es. la riconfigurazione dell'*unbundling*), Telecom Italia provvede affinché il *cut-over* e il passaggio della linea siano effettuati lo stesso giorno.
41. Telecom Italia fornisce entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), aggiornato agli ultimi 30 giorni.
 42. Telecom Italia, nel caso di portabilità dei numeri non geografici, garantisce il reinstradamento delle chiamate dalla rete del *donating* alla rete del *recipient* in tempi inferiori a 15 giorni dalla comunicazione da parte di quest'ultimo.
 43. Telecom Italia garantisce all'interfaccia di interconnessione, anche agli operatori di transito, ogni funzionalità necessaria a replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali.
 44. Telecom Italia presenta agli operatori interconnessi una soluzione tecnica per la realizzazione della funzione CCBS (*Call Competition Busy subscriber Completion to Busy Subscriber*) su flussi di interconnessione condivisi tra traffico in transito con funzione di CCBS e traffico in semplice terminazione senza funzione CCBS.

La soluzione tecnica supera l'attuale ripartizione in fasci distinti, è concordata con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta, da tutti gli operatori di terminazione.

45. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui all'art. 4, l'operatore possa cessare il servizio di interconnessione con preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.
46. Fatto salvo quanto previsto dalla delibera n. 45/06/CONS e dalla presente delibera, le capacità trasmissive e le interfacce dei flussi di interconnessione sono quelle approvate con la delibera n. 1/05/CIR.
47. Telecom Italia rende disponibile in offerta di riferimento flussi di interconnessione con interfacce in modalità TUG-3 a 155Mbps. Telecom Italia prevede inoltre l'offerta di flussi TUG-3 con interfacce 2Mbps, lato Telecom Italia, ed interfacce 155Mbps, lato operatore.
48. In caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT (SGA), Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
49. Gli operatori co-locati in centrale di Telecom Italia presso spazi di un operatore terzo accedono ai servizi di interconnessione di Telecom Italia con le stesse modalità previste per l'operatore ospitante.
50. La migrazione dai circuiti diretti numerici ai flussi di interconnessione, derivante dagli obblighi previsti dalla delibera n. 45/06/CONS, è fornita da Telecom Italia a titolo non oneroso.
51. Telecom Italia allinea ad un anno le clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'interconnessione alla rete, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità.
52. Telecom Italia include in Offerta di Riferimento le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione della verifica dell'interoperabilità. La contabilità regolatoria reca evidenza separata dei costi operativi, ammortamenti e capitale impiegato relativi alla prestazione di prove tecniche, al fine di dimostrare l'orientamento al costo e la parità di trattamento delle condizioni economiche del servizio offerto.
53. Il servizio di flussi di interconnessione è fornito per l'accesso ai servizi per i quali Telecom Italia è soggetta ad obblighi regolamentari, alle condizioni di cui dalla delibera n. 45/06/CONS.
54. Telecom Italia garantisce la configurazione degli autocommutatori entro 15 giorni dalla data della richiesta. La prestazione di configurazione degli autocommutatori è

fornita a titolo non oneroso, fatte salve le configurazioni dei codici di CS, *customer care* e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale sottoposte al meccanismo di *network cap*.

55. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che la franchigia per il calcolo delle penali per gli interventi a vuoto sia calcolata sulle singole categorie di intervento individuate da Telecom Italia.
56. Telecom Italia introduce il servizio di raccolta per le numerazioni non geografiche di altri operatori per i propri accessi in tecnologia VoIP su banda larga alle medesime condizioni tecniche ed economiche dei servizi tradizionali in tecnologia PSTN.
57. I servizi di raccordi interni di centrale sono forniti per interconnettere due operatori in co-locazione presso la stessa sede, indipendentemente dalla tipologia di servizio trasportato, dal fatto che uno dei due operatori sia Telecom Italia stessa e dalla tipologia di co-locazione adottata, incluso in caso in cui l'operatore è ospitato presso spazi di terzi.
58. La predisposizione e gestione dei raccordi interni di centrale relativi al traffico voce che la stessa Telecom Italia termina sugli apparati degli operatori co-locati sono a carico di Telecom Italia.
59. I flussi di interconnessione sono fatturati a partire dalla data del loro effettivo utilizzo.
60. Le prestazioni di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia sono offerte a titolo gratuito per l'anno 2006 e a condizioni di orientamento al costo e nel rispetto delle principio di parità di trattamento interno-esterno per gli anni seguenti.
61. I costi, i prezzi di trasferimento e le quantità trasferite internamente ed esternamente del servizio di cui al comma precedente sono documentati nel dettaglio della contabilità dei costi, nei conti degli oneri di cessione interna e nei conti economici delle divisioni commerciali per i servizi affari. La contabilità reca evidenza separata di tali costi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CARRIER SELECTION EQUAL ACCESS IN MODALITÀ DI PRESELEZIONE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 15

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo definisce un quadro armonizzato delle regole vigenti per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection* - di seguito solo CPS).

Art. 16

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Capo si intende per:
 - a. "*operatore di accesso*": il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che dispone di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e che rilega direttamente l'utente alla rete di comunicazione;
 - b. "*operatore preselezionato*": il fornitore di servizi di comunicazione elettronica autorizzato alla fornitura dei servizi di *carrier selection* (CS) scelto su base permanente dal cliente per la CPS;
 - c. "*capacità di evasione giornaliera*": numero minimo di ordinativi di CPS che l'operatore d'accesso è in grado di elaborare nel corso di una giornata lavorativa;
 - c1. "*capacità di evasione mensile*": capacità di evasione giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
 - c2. "*capacità richiesta*": numero di ordinativi che l'operatore preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese;
 - c3. "*capacità assegnata mensile*": numero massimo di ordinativi che l'operatore preselezionato può inviare nel corso di un mese;
 - c4. "*capacità assegnata giornaliera*": capacità assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
 - d. "*area Territoriale*": raggruppamento di distretti telefonici ai fini della realizzazione del processo di richiesta ed attivazione della prestazione di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e la relativa area territoriale è riportata nell'allegato A della delibera n. 8/CIR/01;
 - e. "*tempo di attivazione*": il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell'ordinativo e il giorno dell'attivazione;
 - e1. "*tempo di ripristino*": il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte dell'operatore d'accesso.
 - f. "*ordinativo*": richiesta di attivazione della prestazione CPS relativa ad un singolo impianto d'utente, anche multinumero;

- f1. "*ordinativo inviato*": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso. L'ordinativo si intende inviato il giorno successivo rispetto all'effettiva data di inoltrò;
- f2. "*ordinativo in lista d'attesa*": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso in eccedenza rispetto alla capacità assegnata giornaliera;
- f3. "*ordinativo attivato*": richiesta di attivazione della prestazione CPS che l'operatore di accesso ha evaso con esito positivo;
- f4. "*ordinativo standard*": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori e facoltativi sono stati compilati dall'operatore;
- f5. "*ordinativo non standard*": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori sono stati compilati dall'operatore, mentre quelli facoltativi sono stati parzialmente compilati;
- f6. "*ordinativo complesso*": "ordinativo non standard" con particolari criticità di lavorazione da parte dell'operatore d'accesso;
- g. "*disattivazione della prestazione di CPS*": la disattivazione, a seguito del recesso del cliente, della prestazione di *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection*). La disattivazione della prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in modalità di *Carrier Selection Easy Access* da parte dell'operatore precedentemente preselezionato.
- h. "*variazione su richiesta del cliente*": il cambio di operatore preselezionato che si configura come una nuova attivazione senza necessità di previa disattivazione.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Art. 17

(Caratteristiche del servizio)

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa offrono ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la possibilità di accedere tramite la modalità di preselezione ai servizi commutati di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico.
2. La *Carrier Selection* in modalità *Equal Access* è realizzata attraverso il meccanismo di preselezione (*Carrier Preselection*).
3. La CPS è realizzata attraverso la caratterizzazione del profilo d'utente.

4. La prestazione di CPS permette la scelta, da parte dell'utente, di un solo operatore preselezionato per uno dei seguenti profili di servizio:
profilo a): include le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili
profilo b): include le chiamate interne al distretto, le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili.
5. L'Autorità si riserva, anche su istanza di parte, l'introduzione di ulteriori profili di servizio.
6. La prestazione di CPS prevede la possibilità per l'utente di non utilizzare, su base chiamata (*call-by-call override*), la preselezione antepoendo alle cifre del numero chiamato, in fase di selezione, il codice di *Carrier Selection* dell'operatore prescelto per quella chiamata (modalità *Easy Access*).

Art. 18

(Specifica tecnica e limitazioni del servizio)

1. La rete di accesso instrada le chiamate in modalità diretta verso la rete dell'operatore preselezionato. L'instradamento è effettuato anche in modalità indiretta attraverso reti di operatori diverse dell'operatore preselezionato.
2. Tutte le chiamate appartenenti alla tipologia associata alla prestazione sono instradate dalla rete dell'operatore di accesso verso la rete dell'operatore preselezionato e sono trattate, ai fini dell'interconnessione, in conformità alla Specifica Tecnica n. 763-15 del Ministero delle Comunicazioni e alle successive modificazioni.
3. La prestazione di CPS è applicata in conformità a quanto disposto dalla delibera n. 9/03/CIR e s.m.i.
4. La prestazione di CPS non è disponibile per le linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento.
5. L'Identità della Linea Chiamante (*Calling Line Identification*) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della prestazione al cliente finale non vengono alterate dalla prestazione di CPS.
6. Qualora occorra effettuare, per motivi tecnici, cambi numero che coinvolgano utenti con preselezione, l'operatore di accesso avvisa, con almeno centoventi giorni di anticipo, gli operatori interessati con i quali ha stipulato accordi di interconnessione, salvo eccezioni concordate bilateralmente. Gli operatori garantiscono la gestione sia dei vecchi, sia dei nuovi numeri, nel periodo transitorio previsto dalle carte dei servizi degli operatori.

7. Le richieste di CPS da parte di utenti titolari di abbonamenti al servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di natura sociale (es. contratti per basso traffico) sono regolate con appositi provvedimenti dell’Autorità.

TITOLO II

Rapporti tra operatori

Art. 19

(Accordi bilaterali)

1. La fornitura della prestazione di CPS al cliente richiedente, per le caratteristiche tecniche e per il necessario coinvolgimento dell'operatore di accesso già nella fase di attivazione, è subordinata alla stipula di accordi bilaterali tra l'operatore di accesso e gli operatori preselezionati.
2. Gli accordi bilaterali, di cui al precedente comma, contengono le modalità operative e le condizioni economiche inerenti alla prestazione di CPS e regolano, in particolare, i seguenti aspetti, conformemente alle norme sulla tutela dei dati personali ed alle disposizioni contenute nelle carte dei servizi:
 - a) limiti di applicabilità della prestazione;
 - b) modalità di comunicazione delle richieste;
 - c) modalità e tempi di attivazione della prestazione;
 - d) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;
 - e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possano verificarsi durante l’esercizio della prestazione stessa;
 - f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;
 - g) trasferimento dei dati personali del cliente;
 - h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi, quali la portabilità del numero e l’accesso disaggregato alla rete locale;
 - i) procedure relative alle prestazioni richieste dall’Autorità Giudiziaria.

Art. 20

(Evasione degli ordinativi)

1. La capacità di evasione degli ordinativi è posta a disposizione di tutti gli operatori preselezionati richiedenti a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e

proporzionali alle richieste stesse, ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La capacità di evasione giornaliera minima è fissata in 20.000 ordinativi.
3. La capacità di evasione giornaliera è ripartita in misura proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti in ciascuna Area Territoriale.
4. L'operatore preselezionato comunica all'operatore d'accesso, entro quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacità richiesta per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali.
5. L'operatore di accesso segnala con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei e/o occasionali a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di preselezione, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.
6. La capacità richiesta dall'operatore preselezionato per ogni Area Territoriale non deve superare il valore di capacità di evasione mensile definita dall'operatore d'accesso nella stessa Area Territoriale. Il 40% della capacità di evasione mensile è assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori preselezionati. Il 60% della capacità di evasione mensile è assegnata proporzionalmente alla capacità richiesta dai singoli operatori preselezionati.
7. La capacità giornaliera assegnata a ciascun operatore preselezionato, non utilizzata per l'evasione degli ordinativi, è resa disponibile dall'operatore di accesso agli altri operatori preselezionati attraverso la lista d'attesa. Ciascun operatore può trasmettere ordinativi in lista d'attesa entro un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacità massima teorica dell'operatore di accesso al netto degli ordinativi assegnati all'operatore medesimo. Ogni Operatore preselezionato potrà inviare ordinativi fino al massimo attivabile per ogni area. Gli ordinativi in lista d'attesa vengono evasi giornalmente dall'operatore d'accesso con un meccanismo iterativo e sequenziale volto a soddisfare in un ugual misura tutti gli operatori con lista di attesa.
8. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. L'operatore d'accesso utilizza, ai fini dell'applicazione della penale, lo scostamento percentuale tra capacità richiesta dall'operatore nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati. Tale fattore è utilizzato per ridurre, nel primo mese utile la capacità di cui al comma 6 del

presente articolo. La capacità produttiva residua è suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.

9. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l'inoltro dei dati si effettua su supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso.
10. L'operatore di accesso rende disponibili agli operatori preselezionati le modalità e gli strumenti per il controllo formale degli ordinativi inviati.
11. Per consentire il monitoraggio del processo di richiesta ed attivazione degli ordinativi di Carrier Preselection, l'operatore di accesso comunica mensilmente all'Autorità i seguenti dati:
 - capacità richiesta e capacità assegnata per ogni operatore preselezionato a livello di Area Territoriale;
 - ordinativi effettivamente inoltrati, respinti ed evasi per ciascun operatore preselezionato.
12. L'operatore preselezionato fornisce mensilmente per ciascuna Area Territoriale i dati relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto telefonico. Gli ordinativi effettivamente inoltrati sono ulteriormente distinti in ordinativi respinti, suddivisi per causale di rifiuto, ordinativi evasi entro il tempo massimo ed ordinativi evasi oltre il tempo massimo.

TITOLO III **Attivazione e disattivazione della CPS**

Art. 21

(Modalità per l'attivazione della prestazione di CPS)

1. Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per la linea o le linee d'utente è il solo soggetto legittimato a chiedere l'attivazione della prestazione di CPS.
2. L'accordo di prestazione di CPS si forma tra il soggetto legittimato di cui al comma 1 e l'operatore preselezionato nel rispetto del principio di libertà delle forme di perfezionamento del contratto.
3. Ai fini dell'attuazione dell'accordo l'operatore preselezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente e con qualsiasi mezzo, anche informatico, un modulo d'ordine al

cliente contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente, nonché l'indicazione della data in cui si è formato l'accordo tra le parti. Ai medesimi fini costituisce onere del cliente la restituzione all'operatore preselezionato del modulo da lui sottoscritto. Il modulo d'ordine sottoscritto dal cliente fornisce evidenza dell'avvenuto accordo tra le parti.

4. L'operatore preselezionato, anche avvalendosi di supporto informatico, trasmette all'operatore di accesso, nei termini stabiliti nella Carta dei servizi, l'ordine di lavorazione per l'attivazione del servizio di CPS recante gli elementi di cui all'art. 23.
5. L'operatore di accesso dà tempestivamente seguito all'ordine di lavorazione da parte dell'operatore preselezionato, nei tempi tra loro stabiliti dall'art. 24.
6. Il cliente ha facoltà di trasmettere all'operatore d'accesso con ogni mezzo copia del modulo d'ordine sottoscritto. La trasmissione ha valore di manifestazione della volontà dell'utente d'instaurare il rapporto di CPS con l'operatore preselezionato.

Art. 22

(Modalità per la disattivazione della prestazione di CPS)

1. Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per la linea o le linee d'utente è il solo soggetto legittimato a chiedere la disattivazione della prestazione di CPS.
2. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria volontà all'operatore preselezionato, che la rappresenta all'operatore di accesso, anche avvalendosi di supporto informatico; in alternativa, egli può indirizzare la stessa comunicazione scritta all'operatore di accesso, che ne dà informazione all'operatore preselezionato. Le comunicazioni tra gli operatori devono avvenire entro i termini di cui all'art. 25.
3. Le comunicazioni di cui al precedente comma 2 contengono almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
 - b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di CPS;
 - c) indicazione dell'operatore preselezionato;
 - d) data di ricezione della richiesta di disattivazione proveniente dall'utente e data dal medesimo indicata per l'esecuzione della disattivazione.

Art. 23

(Procedure per l'attivazione della CPS)

1. L'operatore preselezionato trasmette all'operatore d'accesso l'ordine di lavorazione, in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che contiene almeno i seguenti dati:
 - a) nome e cognome del titolare dell'abbonamento;
 - b) numero/i della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione CPS con specifica del relativo profilo di chiamata;
 - c) nome dell'operatore preselezionato;
 - d) data di ricezione del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente.
2. Le disposizioni concernenti i rapporti tra l'operatore d'accesso e l'operatore preselezionato, con particolare riferimento alla gestione degli ordinativi e all'attivazione del servizio, hanno come riferimento temporale certo la data di ricezione da parte dell'operatore di accesso dell'ordine di lavorazione trasmessogli dall'operatore preselezionato.
3. Qualora l'operatore di accesso riceva un ordine di lavorazione per un cliente già preselezionato con un operatore diverso dal richiedente, prevale l'ordine di lavorazione fondato sul modulo d'ordine più recente, ai fini della cessazione da parte dell'operatore di accesso della prestazione di CPS fino ad allora erogata e della contestuale attivazione della prestazione di CPS con il nuovo operatore preselezionato.
4. L'operatore preselezionato, in qualità di responsabile del rapporto contrattuale con il cliente, conserva copia dell'ordine di lavorazione trasmesso unitamente alla copia del modulo d'ordine sottoscritto dall'utente.
5. Le procedure definite dai commi precedenti e le modalità stabilite dall'art. 21 si osservano anche in caso di passaggio da un operatore preselezionato ad un altro.

Art. 24

(Tempi di attivazione e riparazione guasti)

1. L'operatore d'accesso, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi e la loro completezza, attiva la prestazione all'utente nei tempi e secondo le modalità stabilite nei commi successivi.
2. Il termine per l'attivazione della preselezione sulla linea d'utente è di sei giorni lavorativi nel caso "ordinativi standard" e di otto giorni lavorativi nel caso "ordinativi non standard". Il termine decorre dal giorno di ricezione dell'ordine di

lavorazione da parte dell'operatore d'accesso. Tali tempi si intendono garantiti per il 100% delle richieste.

3. In caso di "ordinativo complesso", l'operatore d'accesso comunica all'operatore preselezionato, entro tre giorni dalla ricezione dell'ordine di lavorazione, il tempo di attivazione stimato, che è al massimo di quindici giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l'ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".
4. Il tempo di ripristino dei guasti segnalati dall'operatore preselezionato è di otto ore lavorative dalla segnalazione del guasto. Tale tempo è garantito nel 100% dei casi.
5. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali:

Ritardo	Penale come % del costo complessivo di attivazione
1-2 gg	30%
3-7 gg	100%
8-15 gg	150%
> 16 gg	200% + 100% per ogni g. di ritardo

6. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di riparazione dei guasti del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali:

Ritardo (ore solari)	Penale come % del costo complessivo di attivazione
< 5	30%
5-8	100%
8-10	150%
>10	200% + 100% per ogni ora di ritardo

Art. 25

(Procedure per la disattivazione della prestazione di CPS)

1. Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS comunicando la propria volontà direttamente all'operatore di accesso, quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalità operative definite tra gli operatori, la

richiesta di disattivazione formulata dal cliente, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui al precedente art. 22, comma 3.

2. Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore preselezionato, quest'ultimo rispetta le medesime regole in termini di modalità e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione di cui ai precedenti artt. 21 e 23.
3. Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.
4. La comunicazione di cui al precedente comma 3 contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
 - b) la modalità con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;
 - c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta dall'utente;
 - d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale è stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;
 - e) la data in cui sarà eseguita la richiesta formulata dall'utente.
5. La comunicazione all'utente contiene, inoltre, l'informativa della possibilità di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilità del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità per la richiesta della fatturazione detagliata del traffico.
6. Nel processo di lavorazione delle richieste di disattivazione CPS sottoscritte dal cliente verrà presa a riferimento da parte dell'operatore di accesso la data indicata dal cliente per la disattivazione della prestazione, fermo restando il rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 1 del presente articolo.
7. Qualora il cliente richieda, tramite l'operatore preselezionato, l'attivazione di altri servizi con il medesimo operatore che comportino la disattivazione della prestazione CPS, l'operatore d'accesso gestisce con una procedura unificata tali attività. L'operatore d'accesso e l'operatore alternativo concordano opportune modalità gestionali secondo cui la cessazione del servizio CPS e l'attivazione del nuovo servizio avvengano con disservizio minimo per il cliente finale.

Art. 26

(Contestazioni)

1. In caso di contestazioni nel processo di attivazione della CPS:

- a) l'operatore preselezionato ha l'obbligo di fornire su richiesta dell'operatore d'accesso copia del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente per la fornitura del servizio telefonico tramite CPS.
 - b) l'operatore d'accesso, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha facoltà di chiedere all'operatore preselezionato - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia dei moduli d'ordine sottoscritti dai clienti.
2. In caso di contestazione nel processo di disattivazione, qualora la richiesta venga inoltrata all'operatore di accesso:
- a) quest'ultimo ha l'obbligo di fornire, a richiesta, all'operatore preselezionato copia della disattivazione sottoscritta dal cliente. Tale richiesta non sospende la procedura di disattivazione della prestazione
 - b) l'operatore preselezionato, ove rilevi gravi e motivate incongruenze, può richiedere all'operatore d'accesso - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.

Art. 27

(Prestazioni non richieste)

1. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione all'operatore di accesso la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall'utente.

Art. 28

(Obblighi dell'operatore d'accesso)

1. L'operatore d'accesso:
 - a) tratta con la massima riservatezza ed ai soli fini della prestazione richiesta i dati relativi agli utenti che chiedono l'attivazione o disattivazione della prestazione di CPS;
 - b) non discrimina i clienti con CPS in termini di qualità del servizio telefonico, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata;
 - c) non effettua la tassazione e la fatturazione delle chiamate effettuate attraverso la preselezione;

- d) svolge le attività sulla propria rete, per l'attivazione o la disattivazione della CPS sulla linea o sulle linee telefoniche;
- e) accerta, limitatamente al traffico di propria competenza, il verificarsi di traffico anomalo svolto sulla linea del cliente;
- f) informa l'operatore preselezionato della data dell'effettiva attivazione o disattivazione della CPS;
- g) in caso di richieste di attivazione o disattivazione della CPS non andate a buon fine, informa, contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute, l'operatore richiedente circa le cause specifiche della mancata attivazione o disattivazione, dandone altresì comunicazione all'Autorità;
- h) in caso di variazione su richiesta del cliente dell'operatore di CPS, comunica all'operatore precedentemente preselezionato tale variazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità competente.

Art. 29

(Compiti dell'operatore preselezionato)

1. L'operatore preselezionato:
 - a) chiede al cliente i dati e la documentazione necessari all'attivazione della prestazione di CPS;
 - b) espleta le attività di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante la preselezione;
 - c) stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete dell'operatore di accesso;
 - d) fattura al cliente il traffico effettuato in preselezione;
 - e) applica le restrizioni/disabilitazioni temporanee del traffico dovute a eventuali morosità o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in preselezione;
 - f) gestisce eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale;
 - g) comunica all'operatore di accesso il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta di

recesso o nel contratto stesso. In tali casi, l'operatore di accesso è operatore predefinito per il traffico relativo alla prestazione di preselezione;

- h) informa i propri clienti dei prezzi applicati a tutte le numerazioni accessibili attraverso la prestazione di CPS;
- i) informa i propri clienti, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della delibera n. 78/02/CONS.

Art. 30

(Configurazione delle centrali dell'operatore di accesso)

1. Qualora sia già operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di raccolta in *carrier selection* (modalità *easy access*), la configurazione delle centrali dell'operatore d'accesso per la prestazione di CPS deve avvenire entro dieci giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.
2. Qualora non sia operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di *carrier selection*, la configurazione delle centrali dell'operatore d'accesso per la prestazione di CPS deve avvenire entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.

Art. 31

(Tempi di riparazione dei guasti)

1. L'operatore di accesso risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilità, nei tempi previsti all'art. 24; pertanto, nel caso di CPS la responsabilità dell'operatore di accesso è limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza.
2. I tempi di ripristino, previsti dalle carte dei servizi degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in cui l'operatore di accesso viene direttamente informato dal cliente.

TITOLO IV

Sospensione o estinzione CPS o rigetto di richieste della CPS

Art. 32

(Sospensione della CPS)

1. La sospensione temporanea del servizio telefonico da parte dell'operatore di accesso, nei casi previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, determina la disabilitazione della linea telefonica a tutte le chiamate uscenti, comprese quelle

effettuabili in preselezione, ad eccezione delle chiamate verso i servizi di emergenza.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui vengano avviate le procedure di sospensione della linea nei termini previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, l'operatore di accesso non è tenuto ad informare l'operatore preselezionato dell'avvio di dette procedure.

Art. 33

(Cessazione della CPS)

1. Le seguenti cause determinano la cessazione della prestazione di CPS:
 - a) il recesso da parte del cliente dal contratto di abbonamento telefonico dell'operatore di accesso;
 - b) il subentro al contratto di abbonamento telefonico dell'operatore di accesso di un altro utente, formulata in conformità alle disposizioni della carta dei servizi, salvo espressa dichiarazione del subentrante.
2. L'operatore di accesso informa l'operatore preselezionato con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data della disattivazione.

Art. 34

(Rigetto degli ordinativi di CPS)

1. L'operatore di accesso è autorizzato a respingere, dandone apposita informativa, le richieste di preselezione pervenute alla stessa data e per una medesima linea d'utente da operatori diversi. Nel caso, invece, di richieste di attivazione della preselezione per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, l'operatore di accesso configura l'operatore preselezionato in relazione alla richiesta sottoscritta in data più recente, in applicazione di quanto disposto all'art. 23 comma 3 del presente provvedimento.
2. In caso di rigetto dell'ordinativo, se le motivazioni fornite dall'operatore di accesso non risultino giustificate, quest'ultimo è tenuto a corrispondere una penale per il ritardo nella trattazione dell'ordinativo, a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo, per ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, anche in caso di reiterazione dell'ordine da parte dell'operatore richiedente.
3. Le causali di rigetto dell'ordinativo sono limitate a quelle contenute nell'elenco reso disponibile dall'operatore di accesso nell'ambito degli accordi di interconnessione. Le comunicazioni agli operatori preselezionati identificano univocamente ciascuna causale.

4. L'operatore di accesso è autorizzato a respingere una richiesta di preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco con cambio numero.

TITOLO V

Contabilità dei costi

Art. 35

(Principi di ripartizione dei costi)

1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore di accesso e operatore preselezionato, si identifica in contabilità regolatoria un aggregato di costo relativo ai costi di gestione pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.
2. In nessun caso l'operatore di accesso addebita in tutto o in parte i costi, di cui al comma 1, all'utente.
3. L'operatore di accesso, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, pubblica nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione. In relazione alla prestazione di preselezione, l'offerta di riferimento contiene le procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi di telecomunicazioni. Tali procedure si basano su una soluzione efficiente.

Art. 36

(Criteri di separazione contabile e condizioni per assicurare la parità di trattamento)

1. L'operatore di accesso fornisce evidenza contabile dei costi di cui all'art. 35, disaggregati per singola attività e componente funzionale, secondo i criteri del presente articolo e le disposizioni di cui all'art. 1 della delibera n. 152/02/CONS.
2. Il costo per operatore riflette l'impiego efficiente dei fattori della produzione utilizzati per la configurazione dell'operatore preselezionato, attribuiti sulla base delle attività effettivamente svolte.

3. Il costo per linea riflette un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per l'attivazione di una nuova linea preselezionata, attribuiti sulla base delle attività effettivamente svolte.
4. L'operatore di accesso realizza le misure di separazione amministrativa e contabile di cui all'art. 2 della delibera n. 152/02/CONS anche per quanto riguarda la fornitura della prestazione di CPS.

CAPO V

OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI ALTERNATIVI DI TERMINAZIONE VOCALE

Art. 37

(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete)

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, gli operatori alternativi di terminazione vocale, notificati ai sensi dell'art. 2, sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi aggiuntivi e complementari.
2. Gli operatori alternativi notificati hanno l'obbligo di concedere accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti ed l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.

Art. 38

(Obblighi di trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, gli operatori alternativi notificati sono soggetti all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 37, con riferimento in particolare alla formulazione dei prezzi del servizio di terminazione su rete fissa.
2. Ciascun operatore alternativo notificato comunica all'Autorità ed agli altri operatori, con cui abbia sottoscritto contratti di interconnessione, le condizioni di offerta dei propri servizi di terminazione, dando evidenza degli aspetti tecnici ed economici.
3. Salvo diverso avviso da parte dell'Autorità, le variazioni dei prezzi di terminazione sono comunicate con un preavviso di 60 giorni rispetto all'entrata in vigore secondo le modalità descritte al comma 2.
4. Gli operatori comunicano all'Autorità i contratti relativi alla terminazione di telefonia vocale su rete fissa entro 30 giorni dalla data di stipula degli stessi.

5. Ciascun operatore di terminazione fornisce entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), aggiornato agli ultimi 30 giorni.
6. Ciascun operatore di terminazione, in qualità di *Donor*, è soggetto ai medesimi obblighi previsti in capo a Telecom Italia in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate di cui all'art. 14 comma 40.

Art. 39

(Obblighi di non discriminazione)

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, e nei limiti di cui in premessa, gli operatori alternativi notificati sono soggetti all'obbligo di non discriminazione e praticano condizioni equivalenti per servizi equivalenti, con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione.

Art. 40

(Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, gli operatori alternativi notificati sono soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione.
2. Il prezzo del servizio di terminazione è fissato dagli operatori alternativi notificati sulla base di criteri di equità e ragionevolezza.
3. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori alternativi notificati, fino al 30 giugno 2007, non può essere maggiore di 1,54€cent/min. Per i successivi 12 mesi, il prezzo massimo di terminazione è pari a 1,32€cent/min. Nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione proseguirà il proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori saranno riesaminati dall'Autorità all'esito dell'applicazione del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati, di cui al successivo comma 11.
4. Gli operatori alternativi notificati possono richiedere all'Autorità di autorizzare, in deroga al comma 3, un prezzo di terminazione superiore al livello massimo, qualora il prezzo di terminazione richiesto risulti giustificato dai propri costi.
5. In tal caso, gli operatori notificati presentano all'Autorità un'istanza di autorizzazione corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria ad evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche a giustificazione della richiesta

nonché di un sistema di contabilità dei costi, conforme al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, con una descrizione, che illustri almeno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi, definite in linea con la prassi internazionale.

6. Il procedimento istruttorio di valutazione della richiesta di autorizzazione in deroga ai fini della decisione di cui al comma 6, è svolto secondo il modello procedurale previsto dal regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS in quanto applicabile e comunque nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/90.
7. Nel corso del procedimento l'Autorità svolge un'analisi del sistema di contabilità dei costi predisposto dall'operatore alternativo richiedendo eventualmente la documentazione integrativa di dettaglio ritenuta necessaria.
8. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento l'Autorità ha il potere di disporre perizie e analisi statistiche ed economiche; essa può altresì richiedere la verifica di conformità del sistema di contabilità dei costi di cui al comma 5 affidandosi ad un organismo indipendente.
9. L'Autorità adotta quanto prima, e comunque entro un termine non superiore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 5, una decisione motivata e vincolante che approva, quando occorra modificandole, le condizioni di offerta proposte dall'operatore alternativo, con efficacia dalla data di presentazione dell'istanza. L'inosservanza della decisione dell'Autorità da parte degli operatori è sanzionabile ai sensi del Codice.
10. L'Autorità definisce strumenti prospettici di controllo dei prezzi massimi del servizio di terminazione, modificando i valori massimi di cui al comma 3 sulla base dei costi rilevati e del modello contabile di cui al successivo comma 11, tenendo conto degli sviluppi del mercato, delle differenti architetture di rete, delle effettive economie di scala conseguite e conseguibili dagli operatori alternativi.
11. Entro il 31 dicembre 2006, l'Autorità individua, sulla base anche delle informazioni ricevute nel corso dei procedimenti di cui al comma 6, un modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione valido per gli operatori alternativi notificati che tenga conto delle differenti architetture di rete e livelli di investimento adottati dagli operatori alternativi. Come già indicato al precedente comma 3, sulla base dei risultati dell'applicazione del modello, l'Autorità provvederà a riesaminare i prezzi del servizio di terminazione per gli operatori alternativi individuati dal decalage di cui al comma 3.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
(Disposizioni transitorie)

1 Telecom Italia, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pubblica e recepisce nell'Offerta di Riferimento 2006 le condizioni tecniche dei servizi di cui all'art. 4 secondo quanto previsto dalla presente delibera.

2 Gli operatori alternativi notificati entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pubblicano le condizioni tecniche del servizio di terminazione vocale di cui all'art. 2 comma 2 lett. a).

3 Le condizioni economiche del servizio di terminazione offerto dagli operatori, di cui al precedente comma, sono pubblicate con le modalità di cui all'art. 38 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento ed entrano in vigore dalla loro pubblicazione.

4 L'Autorità avvia entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento un tavolo tecnico sulle modalità della portabilità del numero, esteso, per quanto di competenza, a tutti gli operatori operanti in qualità di *Donor*.

5 Tutti gli operatori comunicano all'Autorità la stipula di accordi di interconnessione per la fornitura di servizi di terminazione vocale entro 30 giorni dalla stipula stessa, nonché gli accordi in essere.

6 Nelle more dell'adozione dei formati contabili previsti nell'Allegato B) da adottarsi per l'esercizio contabile 2005, Telecom Italia comunica la contabilità regolatoria di tale anno anche sulla base dei formati contabili previgenti. Al fine di una migliore valutazione da parte dell'Autorità dell'implementazione dei nuovi formati, Telecom Italia produce, unitamente alla presentazione dei nuovi formati, una relazione volta a illustrare il raccordo con i precedenti formati di contabilità per ciascuna le voci di costo per l'esercizio 2005.

Art. 42

(Revoca degli obblighi)

1. E' revocato l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione relativamente ai distretti di Milano, Roma e Torino di cui al Capo I art. 2 lett. c) della delibera n. 1/CIR/98.
2. E' revocato l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura del servizio del trasporto del traffico internazionale uscente di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della delibera n. 1/00/CIR.
3. E' revocato l'obbligo di fornire i circuiti di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini di cui agli artt. 6 comma 2, e 3, comma 1, lett. c), rispettivamente delle delibere n. 10/00/CIR e n. 3/03/CIR.

Art. 43
(Disposizioni finali)

1. L'Autorità approva annualmente le offerte di riferimento dei servizi di cui all'art. 4 adeguando, laddove necessario, le condizioni attuative degli obblighi di cui al Capo III del presente provvedimento.
2. La revisione degli obblighi di cui al Capo II ed al Capo V della presente delibera è effettuata nell'ambito delle prossime analisi di mercato, ai sensi dell'art. 19 del Codice delle Comunicazioni.
3. Gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia s.p.a. e agli operatori alternativi di terminazione vocale, ad oggi identificati in Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome, Wind di cui al comma 8, art. 2, capo I della presente delibera ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola